

11

DISEGNO DI LEGGE N. 28

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 86/A IV Legislatura

" Costituzione e regolamento della
Commissione speciale per l'ordinamento
istituzionale e amministrativo della
Puglia".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 19.5.1986

REGIONE PUGLIA
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Schema d.d.l. "Costituzione e regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione".

R E G I O N E P U G L I A
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

R E L A Z I O N E

La Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione, costituita pochi mesi prima del termine della passata legislatura, non ha potuto acquisire, a causa dei ristretti limiti di tempo a disposizione, tutti gli elementi necessari per proporre un più ampio ventaglio di riforme istituzionali ed amministrative, pur avendo fornito significative indicazioni, alcune delle quali già avviate: costituzione del Comitato d'intesa (L.R.24-5-85,n.43) e delega agli enti locali di funzioni amministrative(L.R.22.5.85,n.41).

E' necessario, quindi, procedere alla costituzione di una Commissione speciale con compiti analoghi a quelli della Commissione che ha già operato, perchè, come auspicato dalla stessa Commissione nella sua relazione conclusiva, vengono completate le indagini, approfondito l'esame delle problematiche concernenti l'ordinamento istituzionale e amministrativo regionale e formulate le conseguenti proposte di riforma.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

R E G I O N E P U G L I A
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

art.1


Costituzione e composizione

1. E' costituita a norma dell'art.20 del Regolamento interno del Consiglio regionale e dell'art.34 dello Statuto della Regione Puglia, la Commissione speciale per l'approfondimento dell'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione.

2. La Commissione, composta di 10 consiglieri nominati dal Consiglio su designazione dei Gruppi consiliari con rispetto quantitativo della loro proporzione rappresentativa, elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidente che, insieme, compongono l'Ufficio di Presidenza.

3. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori ed il funzionamento.

4. Fanno parte di diritto della Commissione di cui alla presente legge il Presidente del Consiglio Regionale ed il Presidente della Giunta Regionale.



R E G I O N E P U G L I A
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

art.2

Compiti

1. La Commissione provvede ad approfondire l'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:

- per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nell'obiettivo di rafforzarne l'essenziale carattere di istituto di democrazia politica secondo una efficace disciplina del tessuto delle autonomie locali;
- per l'individuazione di criteri procedurali amministrativi che diano trasparenza e tempestività alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;
- per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica azione di riforma dello Stato.

2. La Commissione rassegna le sue conclusioni definitive al Presidente del Consiglio entro un anno dal suo insediamento.



R E G I O N E P U G L I A
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

art.3

Funzionamento

1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'inse-
diamento della Commissione entro 15 giorni dalla sua formale co-
stituzione.
2. Per il suo funzionamento la Commissione si avvale di un
ufficio di segreteria composto da non più di sette unità dipen-
denti regionali e di una sede adeguata alle proprie esigenze. Il
supporto tecnico é assicurato dal Settore Legislativo del Consi-
glio e dall'Ufficio Legislativo della Giunta.
3. Le spese necessarie per il funzionamento fanno carico sul
bilancio del Consiglio regionale.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio
alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio in quanto
compatibili.

me
[Signature]

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consi-
gliare permanente il 26.5.86